

- c. agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli Iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
- d. alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello Sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
- e. all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal Professionista;
- f. all'eventuale possesso da parte del Professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI."

Giustamente, poi, al comma 2 della Legge è scritto: *"le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale"*.

Nel caso di un Professionista non iscritto ad alcuna Associazione professionale, si verificano due fattispecie:

- il Professionista provvederà, a propria cura e responsabilità, a tenersi aggiornato sull'evoluzione della normativa UNI-CEN al rispetto della quale egli è tenuto; (Art. 6, commi 2 e 3)
- l'Utente sarà privo di orientamento e di informazioni sulla qualità del Professionista, su quanto egli sia aggiornato professionalmente e sugli standard qualitativi che egli pratici per una soddisfacente soluzione al bisogno che l'Utente gli ha sottoposto.

Circa la polizza assicurativa per responsabilità professionale, la Legge la pone come facoltativa, ma prescrive, al suesposto punto "e", di dare informazione al mercato qualora ne sia in possesso.

## 10. Conclusioni

Sintesi di benefici che la Legge n.4/2013 produce per i Responsabili e Esperti di Gestione Progetto:

- legittima il Responsabile ed Esperto in Gestione Progetto nello status di Professionista con l'ampiezza di ricadute che la legislazione definisce in termini di obblighi (ben indicati nella Legge), ma anche di benefici (di cui ASSIREP nei prossimi mesi curerà progressivamente la ricognizione e le modalità di fruizione);
- induce il Responsabile ed Esperto in Gestione Progetto Professionista a migliorare le proprie competenze, la loro qualità, le metodologie di erogazione del servizio all'Utente;
- fornisce al Responsabile ed Esperto in Gestione Progetto Professionista le strutture organizzative, per mezzo della propria Associazione, per essere stimolato e poter attingere livelli crescenti nella propria qualità professionale;
- fa dell'Associazione professionale lo strumento di garanzia verso l'Utente, relativamente alla qualità della prestazione professionale dei propri Associati e, con questo, orienta il mercato verso il Professionista associato di cui essa ha attestato la qualità professionale.

Ci si augura che la Società italiana, i Corpi intermedi dello Stato, le Istituzioni riescano finalmente a legittimare il Responsabile ed Esperto in Gestione Progetto in quanto Professionista, e che legittimandolo essi ne riconoscano il ruolo e lo supportino in quanto portatore di conoscenze, competenze e abilità che producono valore e che sono oggi più che mai una condizione indispensabile allo sviluppo dell'Italia.

La rappresentanza di tali istanze presso l'intero Corpo sociale e istituzionale, è un compito essenziale delle Associazioni dei Professionisti attivi nel settore del Management, in generale, e del Project Management, in particolare.



# Vademecum per il professionista

[www.assirep.it](http://www.assirep.it)

Via Antonio Gallonio, 18 · 00161 Roma · Tel. e Fax 06 44 238 504

[info@assirep.it](mailto:info@assirep.it)

## Legge n. 4 del 14 gennaio 2013

(Vademecum scritto per il professionista)

### Le finalità della Legge n. 4/2013

La Legge n. 4/2013 è volta ad assicurare la trasparenza del mercato e la tutela di coloro che fruiscono dei servizi professionali di natura intellettuale, ancorché prestati da Professionisti non organizzati in Ordini, Collegi o Albi. Nell'ambito di tale finalità, la legge riconosce la natura di professione all'attività di coloro che tali servizi prestano e ne disciplina e valorizza la qualità. Coloro che erogano tali servizi sono considerati, a tutti gli effetti, Professionisti.

### 1. L'esercizio della professione è libero

La Legge denomina «professione non organizzata in ordini o collegi», «... l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale ...» (Art. 1, comma 2).

Sono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi specifici disciplinati da apposite normative (es.: professioni sanitarie, mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio) (Art. 1, comma 2).

La Legge afferma che «l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, ...» (Art. 1, comma 4).

Essa individua essenzialmente tre categorie di Professionisti (ancorché non le enunci esplicitamente in questi termini):

- i Professionisti che, nel rispetto delle norme della legge, possono autogolamentarsi (art. 6, comma 1);
- i Professionisti che possono certificarsi individualmente secondo le norme tecniche UNI/CEN;
- i Professionisti che possono aderire e fare attestare da un'Associazione Professionale la propria qualità professionale e gli standard qualitativi che essi mantengono nel tempo.

Per i Professionisti soci di un'Associazione professionale è questa Associazione che fornisce al mercato un'aggiuntiva garanzia di qualità professionale e lo fa secondo i criteri di trasparenza prescritti dalla legge, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, comma 1 e Art. 10, commi 1 e 2).

### 2. Ecco cosa contraddistingue il Professionista della Legge n. 4/2013

«Chiunque svolga una delle suindicate professioni deve obbligatoriamente contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'esplicito riferimento agli estremi della presente legge» (Art. 1, comma 3).

Questo è un passaggio importante della Legge n. 4/2013.

La dicitura che il Professionista non aderente ad una Associazione professionale deve inserire può essere, ad esempio, la seguente:

- «Professionista operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013».

Gli iscritti ad una Associazione Professionale possono accedere al titolo di Socio Qualificato. Essi, pertanto, potranno modificare la sopraddetta dicitura nel seguente termine:

«Professionista, Socio Qualificato ... nome Associazione .... n. ...., operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013».

È di grande utilità, per i professionisti associativi, contraddistinguere più marcatamente la propria qualità professionale adottando tale dicitura con il riferimento al livello di qualifica: in questo modo essi si presentano al mercato con un'importante referenza, l'Attestato di qualifica professionale rilasciato dalla loro Associazione. Un attestato che le Associazioni possono rilasciare solo qualora possano dare garanzia di osservare l'ampia serie di obblighi che la Legge n. 4/2013 prescrive. Prescrizioni che garantiscono il mercato rispetto alla qualità professionale che esse attestano.

### 3. Chi deve apporre la dicitura "Professionista... di cui alla Legge..."

Sono tenuti ad inserire tale dicitura in ogni documento e rapporto scritto con il cliente tutti i Professionisti che si rapportano in quanto tali al Cliente.

Il Cliente può essere, ad esempio, l'Utente finale di attività consulenziali (Impresa, Organizzazione, Ente, P.A.) o una società di consulenza che utilizza i servizi del Professionista.

Sono tenuti all'apposizione di tale dicitura anche i Professionisti che operano all'interno di società (di consulenza o meno) che si rivolgono al Cliente in quanto Professionisti.<sup>1</sup>

Ai fini di una corretta interpretazione della norma, occorre, comunque, tenere presente che la "ratio" di questa dicitura è quella di rendere chiaro al mercato che il Professionista disciplinato da questa legge non è da confondere con quei Professionisti che fanno riferimento a Ordini, Collegi, Albi o Elenchi speciali: essi sono disciplinati da altre, specifiche normative di legge. (Art. 1, comma 2; art. 2, commi 5 e 6)

### 4. L'Associazione professionale

La Legge n. 4/2013 stabilisce che i Professionisti possano, su basi volontaria, riunirsi in Associazioni professionali «con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza» (Art. 2, comma 1). Le finalità delle Associazioni, quindi, sono chiare:

- valorizzare le competenze degli associati;
- agevolare, così, la scelta da parte degli utenti sulla base delle competenze comprovate dall'Associazione;
- garantire il rispetto delle regole deontologiche;
- garantire la tutela degli Utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Conseguentemente, gli obblighi che per le Associazioni discendono dall'art. 2, commi 1, 2, 3 sono:

- gestione democratica dell'Associazione,
- trasparenza delle attività e degli assetti organizzativi,
- promozione della formazione continua degli associati,
- adozione di un codice deontologico, etico e di condotta, riferito anche al Codice del Consumo,
- vigilanza sull'osservanza da parte dei soci della condotta professionale,
- struttura organizzativa e tecnico-scientifica atta ad attuare tali impegni.

<sup>1</sup> Art. 1, comma 5: «La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.»

Sono questi gli strumenti che l'Associazione deve dimostrare di avere e di usare per garantire al mercato qualità ed eticità.

Affinché più compiutamente l'Associazione professionale assolva tale compito, la Legge dispone che l'Associazione apra un apposito "sportello" per rispondere a richieste di informazioni relative alle attività professionali e agli standard qualitativi di quella professione, nonché per rispondere ad eventuali contenziosi promossi da Utenti nei confronti di Professionisti associati. (Art. 2, comma 4)

### 5. L'Associazione agevola la scelta e garantisce il mercato

Con questi strumenti l'Associazione, nei fatti, agevola il mercato nella scelta dei Professionisti, attestando la qualità professionale dei suoi Associati.

L'elenco delle Associazioni che rispondono alle caratteristiche stabilite dalla Legge è pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, a disposizione di qualsiasi Utente voglia controllare l'effettivo valore e la serietà della garanzia che l'Associazione rilascia con l'attestazione di qualità del suo Associato.

Il Presidente dell'Associazione è personalmente responsabile della veridicità di quanto affermato e del regolare svolgimento delle attività di garanzia al mercato.

La vigilanza su tutto questo è a cura del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 10, commi 1 e 2).

Per queste finalità, la Legge prescrive (Art. 5, comma 1) doversi portare a conoscenza di chiunque (sul sito del Ministero):

1. la struttura organizzativa dell'Associazione, la composizione degli organi deliberanti e la titolarità delle responsabilità in tali organi;
2. i requisiti per la partecipazione all'associazione: titoli di studio, l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante, la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento, l'indicazione della quota annuale da versare.

Qualora gli Associati, presentandosi al mercato, rendano noto l'attestato di qualifica rilasciato dall'Associazione (che, cioè, la citino a garanzia delle proprie competenze, com'è opportuno e legittimo), l'Associazione deve, alla stessa stregua, rendere noto (Art. 5, comma 2):

1. il codice etico e di condotta,
2. l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente,
3. la presenza della struttura tecnico-scientifica preposta alla formazione continua,
4. i riferimenti allo Sportello per l'Utente.

Nella sostanza, l'Associazione deve evidenziare gli elementi in base ai quali essa garantisce al mercato il valore dei propri Associati con l'attestazione di qualità.

Ciò costituisce uno dei benefici reali, probabilmente il più cospicuo, che i Soci delle Associazioni possono cogliere dall'applicazione della Legge n. 4/2013: la garanzia al mercato della loro qualità professionale.

### 6. L'attestazione rilasciata dall'Associazione Professionale

Si riportano qui per esteso gli aspetti più rilevanti dell'Art. 7, comma 1: «Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le Associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, **previe le necessarie verifiche**, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, **un'attestazione relativa**:

- a. alla regolare iscrizione del Professionista all'Associazione;
- b. ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;